

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **163/1974** (ECLI:IT:COST:1974:163)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **CAPALOZZA**

Camera di Consiglio del **04/04/1974**; Decisione del **28/05/1974**

Deposito del **06/06/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7303**

Atti decisi:

N. 163

SENTENZA 28 MAGGIO 1974

Deposito in cancelleria: 6 giugno 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 153 del 12 giugno 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. CAPALOZZA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 223 del codice di procedura penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n.

932, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1971 dal pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Gentile Angelo ed altri, iscritta al n. 366 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971.

Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1974 il Giudice relatore Enzo Capalozza.

Considerato in fatto e in diritto:

1. - Con ordinanza del 3 giugno 1971, il pretore di Padova ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 223 del codice di procedura penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, nella parte in cui non consentono che alle operazioni tecniche della polizia giudiziaria si applichino le disposizioni degli artt. 315, 323, primo comma, e 324 del codice di procedura penale.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte nessuna delle parti si è costituita, né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Con sentenza n. 185 del 1973, la Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza la stessa questione, relativamente all'art. 223 cod. proc. pen., in precedenza proposta dallo stesso giudice.

Quanto all'art. 225 ricorre la medesima irrilevanza e gli argomenti svolti nella citata pronunzia valgono anche per questa norma.

D'altronde, la Corte, con sua sentenza n. 148 del 1969, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 223, primo comma, nella parte in cui esclude che agli accertamenti e alle operazioni tecniche della polizia giudiziaria si applichino gli artt. 390, 304 bis, ter e quater cod. proc. pen., e, con sentenza n. 86 del 1968, ha disposto nello stesso senso per l'originario testo dell'art. 225, poi, conseguentemente e conformemente, modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932 (e dall'art. 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del codice di procedura penale e dell'art. 225 dello stesso codice, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.